APPROFONDIMENTO CIVILE

No al reato di maltrattamenti in famiglia se rapporto reciprocamente conflittuale e violento (Cass. n. 21115/2023)

Data pubblicazione: 25/03/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Cosa succede se le condotte vessatorie, umilianti, nonché violente, tra coniugi, sono reciproche?

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Con una sentenza - chiave di volta per la interpretazione di numerose faide familiari, innescate ad arte - la Cassazione ha stabilito l'insussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia quando le condotte sono reciproche.

Infatti, nel caso specifico, la condanna – in primo e secondo grado confermata a carico di uno dei due coniugi – veniva annullata "*in considerazione del quadro familiare connotato da contrasti reciproci, alimentati da una accesa conflittualità e da disparità di vedute nella gestione sia delle spese necessarie per le esigenze familiari e sia per l'educazione dei due figli minori*".

In particolare, nel provvedimento veniva evidenziato che:

- i litigi della coppia erano manifestazione di una reciproca conflittualità e non di vessazioni unilaterali ai danni della persona offesa;

- le offese verbali si inserivano in litigi in cui anche la persona offesa ricambiava le offese all'altro coniuge;

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

▪ i due figli avevano descritto il rapporto pessimo con un genitore, considerato un provocatore, ed hanno parlato di dissidi reciproci dovuti soprattutto al comportamento dello stesso;

▪ i contrasti erano dovuti alle modalità di gestione delle risorse familiari, poiché un coniuge lamentava che l'altro faceva pesare ogni spesa, quindi si trattava di litigi insorti per questioni economiche e non originati dalla volontà dell'imputato di arrecare umiliazioni, ma conseguenza di semplici divergenze di vedute.-

▪ il tutto rientrava nella critica della condotta dell'altro coniuge, senza volontà offensiva o denigratoria.

IL PRECEDENTE DIFFORME

In realtà, solo qualche settimana prima, con la sentenza n. 20630/2023[1], la Cassazione si era espressa in maniera del tutto difforme, così statuendo:

"*La condotta di chi sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, cosi da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, configura il reato di maltrattamenti in famiglia* ***anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali, ma siano reciproche****, non prevedendo la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di compensazione fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere.*"

CONCLUSIONI

Se, da un lato è assolutamente vero che il legislatore laddove abbia inteso riconoscere rilevanza alla reciprocità delle offese, lo ha fatto espressamente come nel caso previsto dall'abrogato art. 599, comma 1, c.p.[2], si reputa preferibile l'orientamento per cui "*quando le violenze, le offese e le umiliazioni reciproche presentano un grado di gravità e intensità equivalenti, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta l'altro ed uno che è maltrattato, nè che l'agire dell'uno sia teso, anche dal punto di vista soggettivo, ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliante.*", vale a dire che, quindi, le reciproche condotte si annullano a vicenda.

NOTE

[1] Che a sua volta richiamava la sentenza n. 12026/2020; sul punto si registra anche una pronuncia di merito della Corte d'Appello Ancona n. 1771/2022.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

[2] In base al quale, anteriormente alla avvenuta depenalizzazione del reato di ingiurie, era in facoltà del giudice, in caso di reciproche offese all'onore o al decoro di altra persona presente o comunque nei casi indicati dall'art. 594 c.p., dichiarare la non punibilità del fatto ove le offese fossero state reciproche.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati